

# **CAMERA** di **COMMERCIO**

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**

per **VARI PROFILI**

Per la prova

**PRESELETTIVA, SCRITTA e ORALE**

**EDIZIONE AGGIORNATA**

Edizione **2025**

**NLD**  
CONCORSI

di **astensione** dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Rispetto alla norma contenuta nel Codice previgente, la disposizione specifica che il conflitto di interessi può riguardare **qualsiasi soggetto**, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell'ente concedente. È inoltre previsto, al co. 2, che la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati, con riferimento a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro; ciò in ossequio al "...*principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa*".

► **4.1.7. I principi per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione: concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, tempestività, pubblicità, suddivisione in lotti e rotazione**

Sebbene non si trovino collocati nel Libro I tra i principi generali elencati ai primi articoli, il Nuovo Codice del 2023 si è preoccupato di enucleare anche con riferimento alla **fase dell'affidamento**, quelli che sono da considerarsi principi altrettanto generali, derivanti dai **principi fondamentali del TFUE** di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – cui si aggiungono quelli di tempestività, suddivisione in lotti e rotazione – che caratterizzano il procedimento ad evidenza pubblica; tra questi un'attenzione particolare va data al **principio di tempestività**, a cui fa espressa menzione l'art. 1 quando stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione "*con la massima tempestività*".

Anche il **principio di pubblicità** non è espressamente enucleato nel Nuovo Codice, ma è indubbia la sua **grande rilevanza** nelle procedure di aggiudicazione, in quanto, da un lato, mira alla realizzazione della **parità di trattamento** e della **massima partecipazione** alla procedura, dall'altro lato concretizza il fine della **massima trasparenza**, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione. Esso assume carattere trasversale e informa tutta la disciplina della c.d. evidenza pubblica, ad iniziare dalla fase preliminare all'indizione della gara, atteso l'**obbligo di pubblicazione del bando**, fino al termine della gara, concretizzandosi nel qual caso con l'**obbligo di comunicarne l'esito** a tutti i partecipanti entro un termine ragionevole.

Applicazione particolare è costituita dalla regola della **pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice**, la cui violazione, secondo la giurisprudenza, ha carattere sostanziale ed è tale da invalidare l'intera procedura, senza che occorra la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta.

Infine, sempre al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, non può non accennarsi al **principio di equivalenza**, previsto dall'art. 68, co 7 d.lgs 50/2016, in base al quale l'amministrazione non può escludere quelle offerte che prevedano la fornitura di beni con caratteristiche equivalenti a quelli di cui al bando di gara, con onere della prova a carico dell'offerente. Il **nuovo Codice del 2023** non prevede analoga disposizione. Tuttavia, l'ammissibilità dell'offerta avente specifiche tecniche equivalenti rispetto a quelle poste a base di gara è implicitamente prevista da una serie di disposizioni, tra cui l'art. 90, co. 1, lett. d), il quale dispone che le stazioni appaltanti comunicano, entro cinque giorni dall'adozione, tra le altre, la **decisione di non equivalenza** o conformità dell'offerta.

► **4.1.7.1. Suddivisione in lotti e rotazione. Le novità del D. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. Correttivo Contratti pubblici).**

Peculiari della fase di affidamento sono il principio di **rotazione degli inviti e degli affidamenti** e il principio di **suddivisione in lotti**.

Il primo è previsto oggi dall'art. 49 del **Nuovo Codice del 2023** (che riprende l'art. 36, co. 1 d.lgs n. 50/2016), che lo indica come regola generale per i **contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**, così da assicurare un'effettiva concorrenza tra gli aspiranti e "incanalare" la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per gli affidamenti sottosoglia e negli affidamenti diretti. Il citato art. 49, comma 2, supera il principio stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4/2018, che estendevano il divieto di invito anche all'operatore economico invitato e non affidatario, posto che (come osserva la Relazione illustrativa) in tale ipotesi la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo

giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario. Inoltre, si segnala che il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** è intervenuto sul comma 4 dell'art. 49, per specificare il concetto di "**meritevolezza**" del contraente uscente che può giustificare la deroga al principio, chiarendo che, quest'ultima, richiede una previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa. La relazione illustrativa ribadisce che non è possibile derogare al principio di rotazione motivando unicamente sulla base di una (pregressa) accurata esecuzione di un altro (precedente) contratto, ma che, a tal fine, dovranno contemporaneamente ritenersi sussistenti anche motivazioni correlate alla struttura del mercato ed all'effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.

Il **principio della suddivisione in lotti** è disciplinato all'art. 58, in forza del quale, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese anche di prossimità, gli appalti sono **di regola** suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi (per le relative definizioni si veda l'Allegato I.1) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. La stazione appaltante può, tuttavia, limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente (c.d. **vincolo di aggiudicazione**) per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, che, in ogni caso, devono essere indicati nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

#### ► 4.1.8. Ambito applicativo

Quando all'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici, tradizionalmente si distingue tra **settori ordinari, settori esclusi e settori speciali**. A tale riguardo il d.lgs 50 del 2016 dispone che per quanto attiene ai **settori ordinari**, è posta la regola dell'applicazione generalizzata della normativa contenuta nel Codice a tutti gli appalti di servizi, lavori e forniture; anche per i **contratti esclusi**, il d.lgs. n. 50 del 2016 prescrive il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (art. 4); ai **settori speciali** (concernenti i settori del gas, energia elettrica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, portuali e aeroportuali, servizi postali generali, estrazione di gas, prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi) è dedicata una disciplina in parte divergente da quella prevista per i settori ordinari richiamandosi solo alcune delle norme contenute nel Codice. L'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, introduce una espressa esclusione dell'ambito di applicazione in caso di affidamenti operati da società con capitale pubblico anche a partecipazione mista, che non siano organismi di diritto pubblico.

La **tripartizione** suindicata permane nel nuovo Codice del 2023, ove l'ambito di applicazione dello stesso risulta oggi indicato all'**art. 13** (norma di apertura del Titolo III del Libro I), il quale, riprendendo appunto la tripartizione classica dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, stabilisce a quali di essi è applicabile la sua disciplina, rinviando per la definizione di ciascuno (co. 6) all'**allegato I.1**

Tra i **contratti a cui si applicano le disposizioni del codice**, l'art. 13 individua *in primis* i **contratti di appalto e di concessione**; tramite il rinvio operato dal co. 7, le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'**aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati**, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere **di urbanizzazione a scomputo** totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione; la norma rinvia poi all'**allegato I.12** per individuare le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo.

Sul piano della definizione dei **contratti**, la norma di riferimento è, invece, l'**art. 2**, la quale chiarisce anzitutto, che i "**contratti pubblici**" sono contratti a tutti gli effetti, espressione dell'autonomia negoziale della pubblica amministrazione, sottoposti come tali nella fase esecutiva al diritto privato, salvo le deroghe espressamente previste dal codice; **contratti pubblici** sono, pertanto, tutti quei contratti stipulati da soggetti che rivestono la qualità di stazioni appaltanti ed enti concedenti, mentre la circostanza che per la conclusione degli stessi sia necessario il previo esperimento di una fase di evidenza pubblica non ne fa venire meno la natura negoziale. La detta norma ribadisce, altresì, la tradizionale distinzione tra **contratti a titolo oneroso** e **contratti a titolo gratuito** (rispettivamente lett. f e g), rilevante ai fini dell'applicazione della procedura di gara e del livello di dettaglio della disciplina regolante la procedura applicabile (soggiacendo i contratti gratuiti economicamente interessati solo ai principi generali e non all'intera disciplina del codice).

## Capitolo 2

### Gli organi delle Camere di Commercio

#### SOMMARIO:

1. Gli organi delle Camere di Commercio. - 2. Il Consiglio (art. 10 e ss. L. n. 580/1993). - 2.1. Composizione e mandato. - 2.2. Costituzione. - 2.3. Requisiti per la nomina e cause ostative. - 2.4. Riunioni e deliberazioni. - 2.5. Scioglimento dei consigli. - 3. La Giunta (art. 14 e ss. L. n. 580/1993). - 3.1. Composizione. - 3.2. Elezione. - 3.3. Funzioni. - 3.4. Riunioni e deliberazioni. - 4. Il Presidente (art. 16 L. n. 580/1993). - 5. Il Collegio dei revisori dei conti (art. 17 L. n. 580/1993). - 5.1. Nomina, composizione e mandato. - 5.2. Funzioni. - 6. Il Segretario generale: rinvio.

 **Traccia non estratta al Concorso indetto dalla Camera di commercio di Firenze il 16 luglio 2020\_\_**  
App.6.6

 **Traccia estratta al Concorso indetto dalla Camera di Commercio di Firenze il 16 luglio 2020\_\_**  
App.6.7

 **Traccia non estratta al Concorso indetto dalla Camera di commercio di Maremma-Tirreno il 15 aprile 2021\_\_**  
App.3.7

 **Traccia estratta al Concorso indetto dalla Camera di Commercio di Roma il 19 ottobre 2023\_\_**  
App.1.1.

#### 1. Gli organi delle Camere di commercio.

All'art. 9 della L. 580/1993 vengono definite la composizione e le competenze degli Organi di governo dell'Ente che sono:

- Il **Consiglio**, cui sono attribuite funzioni di programmazione ed indirizzo;
- la **Giunta**, organo esecutivo;
- il **Presidente**, eletto dal Consiglio, che rappresenta la Camera di commercio e convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

#### 2. Il Consiglio (art. 10 e ss. L. n. 580/1993).

 **Traccia non estratta al Concorso indetto dalla Camera di commercio di Arezzo il 5 marzo 2020\_\_**  
App.5.13

 **Traccia non estratta al Concorso indetto dalla Camera di commercio di Como-Lecco il 14 luglio 2022\_\_**  
App.2.3

Il Consiglio può considerarsi l'organo rappresentativo delle realtà produttive del territorio di riferimento.

Esso è l'**organo di indirizzo e programmazione della Camera di commercio**: ne determina e garantisce l'indirizzo generale, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto.

Oltre ad approvare lo Statuto, le relative modifiche ed i regolamenti determina gli indirizzi generali e approva il **programma pluriennale di attività** della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese. Approva inoltre la **relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico** e il suo aggiornamento, il **bilancio di esercizio**.

Tra i compiti di natura elettiva invece, elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti su designazione del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Presidente della giunta regionale

### ► 2.1. Composizione e mandato.

---

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, il **numero** dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) **sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;**
- b) **oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.**

È opportuno precisare che l'art. 4, comma 4, del d.lgs.219/2016 ha stabilito che la suddetta composizione numerica dei consigli trovi attuazione, per le nuove Camere di commercio istituite a seguito degli accorpamenti definiti con Decreto MISE del 16 febbraio 2018, **a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione**.

Pertanto, per le Camere interessate dai predetti processi di accorpamento, troverà applicazione l'art.10, comma primo, della L. n. 580/1993 nella precedente formulazione, ossia:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 219/2016 possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

Con D.M. 155/2011, in attuazione dell'art. 10, co. 3, L. 580/1993, così come modificata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 è stato emanato il regolamento sulla composizione dei consigli delle camere.

In particolare, in riferimento ai criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle Camere di Commercio, essi vengono fissati:

- sulla base della **classificazione ISTAT** delle attività economiche;
- tenendo conto del **numero delle imprese, dell'indice di occupazione** (determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall'ISTAT), **e del valore aggiunto di ogni settore** (determinato sulla base delle stime effettuate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne), nonché dell'**ammontare del diritto annuale** (determinato, da ciascuna camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno) versato, ai sensi dell'art. 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore.

Dura in carica **cinque anni** dall'insediamento e i suoi componenti, che operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte, sono **designati** dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, cooperazione e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione di competenza, individuati dal consiglio medesimo in sede di eventuale modifica dello statuto nella fase che precede il rinnovo. **Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio** e nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le **piccole imprese**. Del